



AC 2325

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
“*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica*”**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con **

Sommario

NORME DI PROROGA PER IL SOSTEGNO ALLE CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI

LOCALI.....	4
1- Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto delle regole finanziarie **	4
2- Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019.....	5
3- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale	5
4- Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui **	7
5- Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo **	8
6- Facilitazione dell'utilizzo di fondi per servizi sociali e di protezione civile da parte degli enti locali in disavanzo	9
7- Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto	9
8- Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria **	10
9- Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie" e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria **	11
NORME DI FINANZA LOCALE.....	12
10- Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)	12
11- Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti.....	12
12- Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo **	14
13- Armonizzazione norma FSC **	14
14- Partecipazione dei comuni all'accertamento.....	14
15- Recupero del Ministero Interno su trasferimenti comunali. Rateizzazione estesa...	15
16- Semplificazione impegni di spese per somma urgenza (art. 191 del TUEL)	15
17- Modifica dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019 (PAGOPA) **	16
18- Riscossione - Regolazione degli atti in corso di gestione **	17
19- Riscossione - Correzione articolo 1, commi 786-788, della Legge n.160/2019 ** ..	17
20- Modifica articolo 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019.....	18
21- Proroga in materia di anticipazione del prezzo	18
PROROGA NORME CONTRIBUTI SPESE DI PROGETTAZIONE.....	18
22- Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020	18
PROROGA NORME IN MATERIA DI PERSONALE	20
23- Spesa per il personale di Polizia locale **	20
24- Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali	21

25- Salvaguardia dei piani delle assunzioni del personale **	22
26- Programma Operativo nazionale Inclusione	22
27- Incentivi per le funzioni tecniche.....	23
28- Lavoro straordinario del personale della Polizia locale.....	23
29- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	24
30- Norme in materia di personale di staff	25
31- Semplificazione dei tetti alla spesa di personale	25
32- Accoglienza integrata.....	26
33- Piani dei fabbisogni di personale	26
NORME CORRETTIVE D.L. SISMA (DL 123/2019).....	27
34- Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie ** .	27
35- Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale **	27
36- Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016.....	28
37- Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia **	31
38- Proroga di termine per attività scolastica negli edifici scolastici con indice di rischio sismico basso.....	32
PROROGHE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE	33
39- Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.....	33
PROROGHE NORME IN MATERIA DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA.....	34
40- Differimento termini.....	34
ULTERIORI DISPOSIZIONI	34
41- Norme in materia di diffusione delle tipicità locali	34
42- Norme in materia di eolico	35
43- Norme in materia di indennità	35

NORME DI PROROGA PER IL SOSTEGNO ALLE CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI

1- Mitigazione sanzioni per il mancato rispetto delle regole finanziarie **

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.”

in subordine:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 cessano di produrre effetti le sanzioni accertate nei confronti degli enti locali che alla medesima data abbiano dichiarato la condizione di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali sia ancora in corso la procedura di risanamento di cui all'articolo 265 del medesimo decreto legislativo, nonché nei confronti degli enti locali che abbiano avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, che siano ancora in corso alla medesima data ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non negativo, nonché quelle dovute al mancato rispetto dei termini di comunicazione delle certificazioni, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2018. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute a titolo di sanzione economica a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate.”

Motivazione

Alla luce del superamento del saldo finale di competenza quale vincolo di finanza pubblica per gli enti territoriali, la norma proposta mira all'abrogazione delle sanzioni economiche per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015 e del saldo finale di competenza per gli anni 2016 e 2017, oltre che della sanzione per il mero mancato rispetto del termine di comunicazione delle certificazioni relative alle anzidette regole di finanza pubblica, a fronte dell'avvio di un nuovo assetto della finanza pubblica territoriale più aderente agli equilibri finanziari degli enti locali.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma riguarda solo il futuro, facendo salve le somme già versate dagli enti inadempienti.

*La norma ipotizzata “**in subordine**” limita la medesima disposizione agli enti che versino in condizioni di crisi finanziari (dissesto o “pre-dissesto”).*

2- Proroga della graduazione della restituzione concessioni di liquidità 2019

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, e previo accordo dell'ente erogatore, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Gli enti che si avvalgono della facoltà di rimborsare le anticipazioni di liquidità in tre rate annuali cancellano l'impegno di spesa concernente il rimborso dell'anticipazione di liquidità non pagato alla fine dell'esercizio e iscrivono nel Titolo IV della spesa un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite da utilizzare secondo le modalità previste al paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo di anticipazione di liquidità è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo.”

Motivazione

La proposta normativa riformulata mira a garantire un percorso graduale e più sostenibile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse nel 2019 a fronte di esigenze di pagamento di debiti commerciali pregressi, a favore degli enti con sofferenze in termini di liquidità disponibile.

La riformulazione assicura, in primo luogo, che la diversa scansione temporale del rimborso sia assentita dal soggetto erogatore dell'anticipazione e, in secondo luogo che il più lungo arco temporale di restituzione dell'anticipazione non configuri un aumento di debito pubblico.

3- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al ministero dell'Interno entro il 31 gennaio 2020 un contributo a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La norma assicura una maggior disponibilità di risorse di cassa agli enti coinvolti nell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, al fine di permettere un più ordinato processo di rientro agli enti locali in "predissesto", facendo leva su un utilizzo più intenso del fondo di rotazione già previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- *il comma 1 identifica gli enti locali beneficiari in quelli direttamente coinvolti dagli effetti della sent. CCost n.18/2019*
- *il comma 2 chiarisce la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso all'anticipazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.*
- *Il comma 3 definisce la durata decennale dell'anticipazione che viene restituita in rate annuali di ammontare uniforme, secondo le modalità già in uso per il fondo di rotazione.*

4- Proroga della possibilità della facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui **

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

“848-bis. Il termine per la revisione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, è fissato al 30 aprile 2020, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019, per gli enti locali che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario già effettuato, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.”

Motivazione

La norma proposta proroga al 30 aprile 2020, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto 2019, la possibilità di un nuovo riaccertamento straordinario, già previsto dal comma 848 della legge di bilancio 2018, per gli enti che evidenzino la necessità di effettuare nuovamente tale operazione ai sensi e con le finalità perseguite dall'art. 3 comma 7 del d.lgs. 118 del 2011, non solo come conseguenza delle osservazioni della Corte dei Conti o dei Servizi ispettivi del MEF. Tale possibilità, che segue la medesima procedura già individuata dal comma 848, deve essere avviata a seguito di una revisione della delibera di riaccertamento ad opera dell'Organo di revisione e deve essere conclusa contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019.

In ogni caso, la possibilità viene estesa a tutti gli enti che ritengono di non aver esaurientemente adempiuto alla previsione normativa, tenuto conto della complessità tecnica legata al passaggio al nuovo sistema contabile e alla frequenza di casi di incomprensione delle norme innovate, all'epoca della loro prima applicazione.

5- Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo

1. Per il triennio 2020-2022, ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il medesimo triennio, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato. La facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" (co.898 della legge di bilancio per il 2019), anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo triennio di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità tra il 2015 e il 2018.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti, nonché nell'utilizzo di fondi (tipicamente per il finanziamento di servizi sociali) trasferiti dalle regioni in prossimità della fine dell'esercizio e, quindi, non impegnate né iscritte nel Fondo pluriennale vincolato.

Lo sblocco parziale dell'avanzo vincolato non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo, anche in considerazione dell'utilizzo di quote già recuperate dall'ente a fronte di politiche di bilancio più restrittive rispetto al raggiungimento programmato dell'equilibrio. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- *infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare la credibilità dell'ordinamento, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica*

comunque garantito dagli stessi enti in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.

6- Facilitazione dell'utilizzo di fondi per servizi sociali e di protezione civile da parte degli enti locali in disavanzo

1. Per il triennio 2020-2022, ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo, per l'ente locale che applica la facilitazione di cui al periodo precedente, l'obbligo di procedere al recupero del disavanzo nell'ambito dei termini temporali ordinariamente previsti dalle leggi vigenti.

Motivazione

L'esclusione dei fondi trasferiti a titolo di finanziamento del potenziamento delle politiche sociali si rende necessaria per facilitare l'utilizzo delle risorse nei casi di disavanzo complessivo dell'ente locale beneficiario. In particolare, sono frequenti i casi di trasferimento di tali fondi in assenza dell'immediata possibilità di impiego da parte dell'ente, con conseguente confluenza nell'avanzo di amministrazione di ingenti quote. La condizione di disavanzo complessivo di diverse centinaia di enti, in prevalenza nel centro-sud del Paese oltre ad alcune grandi città, ostacola in questi casi il sollecito utilizzo dei fondi, vanificando gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello nazionale e regionale.

La norma non configura un aumento della capacità di spesa degli enti coinvolti, ma soltanto un più agevole utilizzo dei fondi e, pertanto non richiede alcuna copertura finanziaria.

7- Applicazione avanzo vincolato enti in dissesto

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per il triennio 2020-2022, gli enti in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.”.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti che versano in condizioni di dissesto non ancora chiuso con il rendiconto finale dell'Organo straordinario di applicare al bilancio di previsione le somme relative ad avanzo vincolato già oggetto di incasso e ancora non impiegate.

8- Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria **

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;
 - b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett. a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

Va altresì segnalato che la proposta contribuisce all'attuazione dell'Accordo del 18 ottobre 2018 presso la Conferenza unificata sul “Bando periferie”, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.

9- Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie” e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria **

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

“978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell’ambito del medesimo quadro economico dell’intervento finanziato.”

“978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l’anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un’anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell’anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).”

Motivazione

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l’attuazione delle predette disposizioni, l’istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd “Bando periferie”, si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.

Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.

NORME DI FINANZA LOCALE

10- Condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091 l. 145/2018)

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da “ed il rendiconto” fino a “18 agosto 2000, n.267, possono” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,”. Inoltre, alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1091, è inserito il seguente periodo: “Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296.”

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali anche ai Comuni che deliberano il bilancio di previsione entro i termini di cui all'art. 151, co.1, ma oltre il termine ordinario del 31 dicembre, quando questo venga prorogato a norma dello stesso comma. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre abolita la condizione di rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

11- Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.»

Motivazione

L'attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della Tari e della Tares ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano – alla data del 31 ottobre 2013 – un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e, con l'attuale formulazione della norma, i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

Con l'emendamento proposto si dà quindi la possibilità ai Comuni di far riscuotere la Tari, la Tares e la tariffa corrispettiva dal soggetto che gestisce i rifiuti, con la precisazione che tale soggetto debba essere pubblico, o una società in house o un'azienda controllata da soggetti pubblici.

Infine, trattandosi di concessione ex lege, viene precisato che i gestori dei rifiuti operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n.446/1997. La precisazione è importante per chiarire che il gestore dei rifiuti nel riscuotere coattivamente la Tari può utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al RD 639 del 1910 in luogo degli ordinari mezzi giudiziari, il cui costo, più elevato rispetto all'ingiunzione, potrebbe incidere negativamente sulla tariffa rifiuti, trattandosi di costo amministrativo da includere nel cd. CARC del piano economico finanziario previsto dal DPR 158/1999.

12- Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo **

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

Motivazione

La proposta proroga al 2020 la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

13- Armonizzazione norma FSC **

1. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2031".

Motivazione

La modifica proposta intende armonizzare la destinazione della quota del FSC di 25 mln. di euro, destinata a correggere le penalizzazioni dovute alla redistribuzione progressiva delle risorse in base ai criteri perequativi, con la nuova durata del percorso perequativo, prolungata fino al 2030 per effetto del comma 1 dell'articolo 57 del dl Fiscale (dl 124/2019). L'attivazione del correttivo è infatti tuttora prevista in scadenza al 2021, termine entro il quale nella previgente disciplina del FSC il processo di perequazione avrebbe dovuto concludersi.

14- Partecipazione dei comuni all'accertamento

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili". L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia delle Entrate di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18

dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento. In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

15- Recuperi del Ministero Interno su trasferimenti comunali. Rateizzazione estesa

1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

“A decorrere dall'anno 2020 la procedura di rateizzazione di cui al periodo precedente è applicabile a tutti i recuperi e la durata massima è estesa a dieci anni.”.

Motivazione

Molti comuni sono interessati dal recupero da parte del Ministero dell'Interno di ingenti somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero, a titolo di contributi per la mobilità del personale statale, o per altri motivi.

La dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano, in diversi casi, gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni. Si rende quindi necessario consentire agli enti locali coinvolti la possibilità di richiedere l'estensione della rateizzazione a 10 anni, assicurando un più ragionevole lasso di tempo per la restituzione.

16- Semplificazione impegni di spese per somma urgenza (art. 191 del TUEL)

1. All'art. 191, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento” sono inserite le seguenti parole: **“e qualora nel bilancio non siano previste risorse per far fronte a tali tipologie di spese”**.

Motivazione

La modifica proposta introduce una necessaria precisazione alla nuova formulazione del co. 3 dell'art. 191 TUEL, a suo tempo inserito (dl n. 174 del 2012) al fine di regolare i casi di impiego di risorse a fronte di interventi di somma urgenza.

Si intende così definire con maggiore chiarezza che l'ambito derogatorio in cui opera la fattispecie descritta dal comma 3 dell'art. 191, rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal primo comma dello stesso articolo, riguarda esclusivamente i casi in cui la spesa oggetto di provvedimento d'urgenza sia priva di copertura in bilancio. Sono infatti frequenti i casi in cui nel bilancio sono disponibili appostamenti per far fronte a calamità o eventi eccezionali, per i quali non si ha motivo di ricorrere a deroghe all'ordinaria procedura di impegno ed effettuazione della spesa di cui alle altre parti dell'articolo 191.

L'interpretazione estensiva del comma 3 obbliga invece a coinvolgere il Consiglio comunale entro i tempi molto ristretti ivi previsti per ogni e qualsiasi spesa dovuta ad interventi urgenti, con inutili aggravii di oneri amministrativi.

17- Modifica dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019 (PAGOPA) **

All'articolo 1, comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “30 giugno 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”;
- b) dopo le parole “abilitati ad operare sulla piattaforma.” aggiungere le parole “Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.”

Motivazione

Nonostante gli obblighi e i divieti progressivamente introdotti dalla norma, il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma pagoPA continua ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 il 32% dei Comuni risultavano essere attivi effettivi, avendo ricevuto un numero di pagamenti superiori alle transazioni di test, mentre solo per il 5% si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte.

I vincoli normativi previgenti riguardano:

- *gli enti, che sono obbligati, ex articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, ad accettare, attraverso pagoPA, “i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico”;*
- *i prestatori di servizi di pagamento (PSP), ai quali è fatto divieto di eseguire i pagamenti che non transitino attraverso il nodo a favore delle amministrazioni.*

Per sostenere l'adozione della piattaforma, l'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019:

- *rinvia al 30 giugno 2020 la decorrenza del divieto per i PSP. Tale termine era fissato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 65, comma 2, del d.lgs. n. 217 del 2017, modificato dall'articolo 8, comma 4, del d.l. n. 135 del 2018 (cd. decreto semplificazioni);*
- *prevede che gli enti possano aderire attraverso altro soggetto (amministrazione o partner tecnico) già operante in piattaforma.*

Tali nuove previsioni appaiono insufficienti a garantire l'entrata a pieno regime di pagoPA. Manca, infatti, un piano di dispiegamento che tenga conto dell'effettivo stato di adozione della piattaforma e delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni.

Quanto alla possibilità di adesione attraverso altro soggetto, si segnala che si tratta di un modello sancito dalle linee guida AgID sin dall'avvio del progetto e che gli enti già possono avvalersi dell'attività di interfaccia al nodo predisposta da altre amministrazioni aderenti (intermediari tecnologici) o dei servizi prestati da partner tecnologici. L'efficacia del modello, tuttavia, è fortemente condizionata dall'onerosità delle offerte disponibili.

Appare necessario, in questo contesto, prevedere azioni di accompagnamento delle amministrazioni all'uso del sistema e, segnatamente, l'offerta centralizzata di un servizio d'intermediazione di base che, come accaduto per il progetto SIOPE+, sostenga l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.

In questa prospettiva l'emendamento prevede la possibilità per gli enti locali di pianificare, secondo una tempistica sostenibile, l'integrazione del proprio sistema di incasso con il nodo pagoPA attraverso le varie modalità disponibili, compresa la possibilità di avvalersi dei servizi di base messi a disposizione gratuitamente dal gestore della piattaforma.

18- Riscossione - Regolazione degli atti in corso di gestione **

All'articolo 1, comma 792, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

“l-bis) la riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, notificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera a) e secondo la disciplina di cui alla presente legge. Le ingiunzioni di pagamento emesse fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.”

Motivazione

La norma proposta è necessaria al fine di assicurare modalità certe per la gestione degli atti di accertamento e di riscossione già emessi dagli enti locali e in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma.

19- Riscossione - Correzione articolo 1, commi 786-788, della Legge n.160/2019

Versamento diretto delle entrate degli enti locali

All'articolo 1, comma 786, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole “numero 4)” con le seguenti parole: “numero 3)”. Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, sostituire le parole “numeri 1), 2) e 3)” con le seguenti parole: “numeri 1), 2) e 4)”.

Motivazione

La norma, coerentemente con lo spirito della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella legge di bilancio 2020, mira ad equiparare, ai fini del principio generale del riversamento diretto delle entrate, le società a totale capitale pubblico affidatarie delle attività di accertamento e riscossione agli enti impositori. Le società pubbliche, al pari dell'ente, potranno essere pertanto direttamente beneficiarie dei versamenti dei contribuenti. L'attuale formulazione della norma, che esclude dal principio generale del riversamento sui conti di tesoreria dell'ente impositore le sole società private a capitale misto pubblico-privato, costituisce con evidenza un errore materiale, risultando in contrasto con l'obiettivo di potenziamento della gestione diretta da parte degli enti e con la funzione di garanzia che il dispositivo del riversamento diretto è chiamato ad assolvere.

Appare opportuno ricordare che anche in sede di analisi tecnica svolta dagli uffici studi di Camera e Senato (Dossier del 17 dicembre 2019, pag. 382-383) erano emerse contraddizioni interpretative circa l'effettiva portata applicativa delle norme in questione (commi 786 e 788). Se per un verso si ravvisava la presenza di una deroga al principio generale del ri-

versamento diretto per le società miste (comma 786), in sede di analisi del comma 788 si confermava il principio generale del versamento diretto sui conti intestati all'ente impositore, ad eccezione delle società a totale partecipazione pubblica.

20- Modifica articolo 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019

Alla fine del comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere le parole “Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente.”.

Motivazione

Il comma 79 della legge di bilancio per il 2020 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Considerato che lo spostamento al 2021 dell'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che dipenderà dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), si ritiene che, in prima applicazione, gli enti potranno calcolare gli indicatori riferiti all'esercizio 2019 a partire dalle evidenze contabili locali e non sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

21- Proroga in materia di anticipazione del prezzo

Per l'anno 2020, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ssmmi è calcolata sull'annualità di riferimento.

Motivazione

Al fine di individuare sul piano contabile l'idoneo appostamento delle anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto cd Sblocca cantieri, si rende necessario per il 2020 prevedere che tali anticipazioni siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all'anno di riferimento. La proposta emendativa mira, infatti, a coniugare le finalità di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.

PROROGA NORME CONTRIBUTI SPESE DI PROGETTAZIONE

22- Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1,

comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di consentire ai Comuni, per l'esercizio finanziario in corso, di presentare richiesta di contributo. Il termine del 15 gennaio 2020 previsto dal comma 52 della legge di bilancio 2020 infatti, risulta troppo stretto rispetto ai termini previsti dai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2020 (entrata in vigore il 1 gennaio u.s.). Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate successivamente al 15 gennaio e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto che fissa il nuovo termine.

PROROGA NORME IN MATERIA DI PERSONALE

23- Spesa per il personale di Polizia locale **

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021". Conseguentemente:
 - le parole "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
 - le parole "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

Motivazione

A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio.

La situazione di emergenza che si è via via aggravata in questo settore è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza su richiesta dell'ANCI per tamponare l'emorragia di personale da adibire alla sicurezza delle Città. Di seguito se ne richiamano in via ricognitiva i più significativi:

il D.L. n. 14/2017, che ha ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80% del turnover per l'anno 2017 e 100% per l'anno 2018);

il D.L. n. 113/2018, che ha ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019 (possibilità di assumere fino a piena concorrenza di quanto si spendeva per la polizia locale nell'anno 2016).

A decorrere dall'anno 2020, quindi, non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: le nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione.

Tenuto conto della necessità di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, il presente emendamento si pone l'obiettivo svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

24- Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis

Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria, quantomeno con riferimento al personale della Polizia locale, in quanto destinata pregiudicare l'erogazione dei servizi.

Con questo emendamento, che non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive, si propone la disapplicazione della sanzione del blocco assunzionale, per il solo personale della Polizia locale conseguente al mancato rispetto dei seguenti adempimenti:

- *rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, e relative comunicazioni alla BDAP;*
- *rispetto del termine per la certificazione dei crediti;*
- *adozione del piano delle azioni positive;*
- *adozione del piano della performance.*

25- Salvaguardia dei piani delle assunzioni del personale **

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis Piani delle assunzioni di personale

“I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto”

Motivazione

Il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 33 del DL n. 34/2019, costringerebbe i Comuni che hanno già approvato i propri piani assunzionali per l'annualità 2020 a riformularli in base alle nuove regole e, in alcuni casi, a perdere i benefici di norme vigenti all'epoca della loro approvazione. L'emendamento consente, dunque, di salvaguardare i piani assunzionali già approvati con le regole vigenti al 31 dicembre 2019.

26- Programma Operativo nazionale Inclusione

Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 147/ 2017, possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL 21 maggio 2018.

Motivazione

La norma proposta consente la proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e del Pon inclusione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente che consente di derogare ai 36 mesi come durata massima dei contratti a tempo determinato.

27- Incentivi per le funzioni tecniche

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis Incentivi per le funzioni tecniche

1. Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2017, non sono da includere nel limite ai trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, se la provvista dei predetti incentivi è stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture»

Motivazione

La norma è necessaria al fine di completare il coordinamento normativo della previsione introdotta con la Legge di bilancio 2018, volta a chiarire definitivamente l'esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dalle limitazioni finanziarie ai trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici. Stanti i perduranti mutamenti di orientamento applicativo da parte della Corte dei Conti circa il regime da applicare medio tempore, tra l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e la norma della legge di Bilancio 2018, si rende indispensabile una norma volta a dare piena coerenza normativa a situazioni peraltro già definite.

28- Lavoro straordinario del personale della Polizia locale

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis Potenziamento dei servizi di controllo e del lavoro straordinario del personale della Polizia locale

“1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”.

Motivazione

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli

di finanza pubblica alla spesa del personale si è determinata una grave incertezza applicativa, dovuta anche agli orientamenti non uniformi della giurisprudenza contabile.

Si ritiene opportuno richiamare gli importanti orientamenti applicativi elaborati dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, che già nel 2010 (del. n. 104/2010) aveva propositivamente effettuato una complessiva lettura dell'articolo 208 del codice della strada elaborando le "Linee guida – Proventi sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada", contemplando la possibilità di utilizzare tali proventi anche per fornire prestazioni aggiuntive, come il lavoro straordinario o il prolungamento dell'orario di lavoro del part time.

Successivamente, si registrano pronunce di segno difforme e da ultimo la Deliberazione n. 5/2019 della Sezione delle Autonomie che preclude la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i succitati proventi. Ciò sta creando difficoltà nel garantire servizi di potenziamento di sicurezza urbana.

Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. L'emendamento ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

29- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis

Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale";

le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti".

Motivazione

Il D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte dei risparmi generati da piani triennali di razionalizzazione della spesa per alimentare le risorse per la contrattazione integrativa. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di incentivare obiettivi permanenti di riduzione della spesa, consentendo il finanziamento delle risorse decentrate con una quota parte delle economie aggiuntive mantenute nel tempo.

30- Norme in materia di personale di staff

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

“Art.18-bis

Interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “contratto di lavoro a tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.”

Motivazione

L'emendamento è necessario per dirimere una importante questione interpretativa conseguente ad alcune pronunce giurisdizionali che hanno assimilato i contratti per il personale di staff all'ordinaria disciplina dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza di assoggettarli ad una durata massima di 36 mesi, in contrasto con gli orientamenti consolidati della prassi e della Corte dei Conti (cfr. da ultimo Sez. Aut. del. n. 11/2017).

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, e quindi non necessita di apposita copertura finanziaria.

31- Semplificazione dei tetti alla spesa di personale

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis

Semplificazione dei tetti alla spesa di personale

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.”

Motivazione

L'entrata in vigore della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale in base alla capacità finanziaria per i Comuni rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa.

32- Accoglienza integrata

Art. 3

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma 4:

4. Al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'art. 16, comma 5 dopo le parole "Negli anni 2018 e 2019" aggiungere le seguenti parole "e 2020"

Motivazione

Anche se al momento attuale non esiste un afflusso straordinario, i Comuni, che non si occupano solo degli aspetti amministrativi, condividono con il privato sociale anche i processi di erogazione dei servizi di accoglienza integrata e costituiscono un valore aggiunto sul piano istituzionale e di forza progettuale.

A maggior ragione se oggi uno dei temi è quello del raccordo con la rete dei servizi territoriali ed emerge sempre più la necessità di una programmazione unitaria degli interventi che possa essere estesa a tutto il settore dei servizi sociali.

Questa norma allora costituisce una misura preziosa per assumere e consolidare nuove professionalità all'interno dei progetti di accoglienza integrata e di rafforzamento del settore dei servizi sociali.

33- Piani dei fabbisogni di personale

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

"Art.18-bis

Piani dei fabbisogni di personale

In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

La proposta normativa consente agli Enti locali di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, sulle posizioni previste nei piani dei fabbisogni di personale anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 91, comma 4, del TUEL, ultimo inciso.

La norma è necessaria al fine di assicurare certezza operativa e il necessario coordinamento normativo a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla pianificazione dei fabbisogni di personale, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, che ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica come dotazione statica, a vantaggio di una dotazione finanziaria flessibile in base alle esigenze individuate dall'amministrazione (cfr C.d.C. Veneto n. 189/2018).

NORME CORRETTIVE D.L. SISMA (DL 123/2019)

34- Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie **

Articolo 15 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«8. All'articolo 28 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 e ssmmii, convertito in legge n. 229/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”
- b) al comma 13-ter le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”».

Motivazione

L'emendamento è indispensabile al fine di consentire – in coerenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dal DL 123/2019 – l'autorizzazione da parte dei gestori dei servizi di raccolta urbana dei rifiuti di utilizzare siti temporanei di stoccaggio per le macerie. Ciò anche al fine di evitare che la modifica del succitato decreto che, all'articolo 4, dispone un aggiornamento dei piani di gestione straordinaria delle macerie, provochi il paradossale effetto di bloccare il sistema di raccolta anziché agevolarlo senza una proroga dell'attuale sistema autorizzatorio di raccolta e stoccaggio, anche in deroga alle norme vigenti.

Stessa motivazione vale per la lettera b) dell'emendamento, per i materiali di risulta delle attività di scavo per la ricostruzione.

Aggiungere il seguente articolo

35- Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Italia Centrale **

1. All'articolo 3-bis , comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni” e le parole “possono adottare” sono sostituite dalla parola “adottano”;
- b) al comma 2 dopo le parole “ufficio speciale per la ricostruzione”, sono inserite le parole “su proposta dei Comuni”.

Motivazione

Si intende rendere maggiormente efficace la norma recentemente introdotta, che rappresenta uno dei punti centrali e qualificanti dell'intervento normativo in materia di ricostruzione.

In base alla nuova disciplina, le Regioni – attualmente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma – “possono” adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti, che autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni.

La suddetta previsione prova a dare una risposta al problema delle sagome degli edifici danneggiati, crollati o lesionati, segnalato con forza da ANCI come causa di grave rallentamento degli interventi di ricostruzione

Se va dato atto dello sforzo compiuto nel prevedere una norma come quella in commento che agevola il processo di ricostruzione, va tuttavia segnalato che la procedura amministrativa risulta ancora troppo lenta e farraginosa.

In particolare, si ritiene che 90 giorni sia un termine eccessivamente lungo per la predisposizione dei Piani in commento e la non obbligatorietà per le Regioni di adottarli. Ciò appare in contrasto con la finalità dichiarata dal legislatore e condivisa dall'AnCI di voler accelerare il più possibile la ricostruzione. Su tale aspetto peraltro si ritiene anche opportuno che siano adottati su proposta dei Comuni interessati e poi vagliati dall'Ufficio Regionale Speciale per la ricostruzione, sempre con il fine di accelerare il più possibile la procedura.

Aggiungere il seguente articolo

36- Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016

1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata”.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.

Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
- c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
- d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
- e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa.

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

- a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.
- b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.

Motivazione

Il quadro macroeconomico che ci attende nel breve-medio termine presenta segnali molto preoccupanti. La maggior parte delle previsioni indica che siamo alla fine di un ciclo di crescita che l'Italia non ha saputo cogliere al meglio a causa dei suoi gravi problemi strutturali che non è stata ancora in grado di risolvere. Uno dei maggiori fattori di preoccupazione è l'andamento del settore manifatturiero cinese con degli indici negativi che delineano un futuro poco incoraggiante.

A questo occorre sommare il recentissimo dato sul calo della produzione industriale della Germania che indica anche una possibile crisi del settore automobilistico.

A tutto quanto sopra, nei nostri territori, si aggiungono gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, che hanno determinato una ulteriore drammatica situazione di crisi ed i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone.

È evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti.

In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di Zone economiche speciali (ZES) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione.

Di recente sono state istituite diverse Zone Franche Urbane (ZFU), tra cui quelle de L'Aquila e dell'Emilia a seguito dei terremoti che hanno interessato i relativi territori. Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese che consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dall'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro Regioni colpite dal sisma.

In tale territorio, oltre alle ZFU, va prevista anche la istituzione di ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possano insediare nuove imprese grazie ai benefici che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona

all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori zonali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari e liberi da qualsiasi tipo di complicazione burocratica. All'interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse il tutto attraverso semplicissimi meccanismi burocratici.

L'idea alla base di una zona economica speciale, o comunque di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione, è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone del cratere completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal fenomeno sisma. Con nuovi investimenti privati tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando ed attraendo poi lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento ed oltre.

Oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità. Non solo, ma i dati macroeconomici relativi alla regione Marche, anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regioni fatta eccezione che per il Molise.

Oltre al fattore sisma, la difficoltà di crescita della regione Marche è dunque oggettiva e diffusa. Questo evidenzia pertanto la necessità di uno strumento che possa agevolare la ripresa della crescita economica di quelle aree della regione Marche colpite dal sisma e della decrescita economica generalizzata della regione.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in questo territorio poiché alle zone del cratere va assegnato l'obiettivo di attrarre investitori, anche stranieri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione relativa ai contratti di lavoro, della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

La creazione di una ZONA PER LO SVILUPPO E LA RIGENERAZIONE può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali.

L'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale.

37- Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia **

Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite da: "alla data del 31 luglio 2019".

Motivazione

Il comma 1-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, nel prevedere contributi per i Comuni di maggior dimensione demografica siti nell'area del sisma Centro Italia (finalizzati "interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali), fissa quale condizione per il beneficio l'avvenuta approvazione del "bilancio 2018" (da intendersi come "rendiconto") entro la data di entrata in vigore della conversione in legge del provvedimento, avvenuta il 17 giugno 2019. Tale riferimento rischia però di escludere alcuni enti per le difficoltà incontrate nel processo di approvazione del rendiconto, connesse anche all'espletamento delle elezioni amministrative del maggio-giugno 2019.

La proroga proposta fissa la data di riferimento al 31 luglio 2019 e permette di recuperare fin dal decreto di riparto i Comuni che rischiano l'esclusione, evitando così di diminuire l'efficacia della norma.

38- Proroga di termine per attività scolastica negli edifici scolastici con indice di rischio sismico basso

Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere il seguente articolo:

Art. 3 bis

(Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e/o oggetto di riparazione o ricostruzione)

1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche o che, in attesa di tale verifiche presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.

Motivazione

All'avvio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici scolastici, si verificherà la problematica annessa all'interferenza o all'impossibilità di eseguire gli interventi con le

attività didattiche. Urge quindi prevenire tale problematica prevedendo già una dislocazione dell'attività didattica.

Tale situazione potrà ripetersi anche nelle seguenti casistiche:

- A seguito delle verifiche di vulnerabilità che potranno dare un indice di rischio sismico al di sotto di quello stabilito dalle norme;
- A seguito di controlli su strutture, in attesa delle verifiche di vulnerabilità, ma che presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme.

Tali problematiche comporteranno difficoltà sia in termini di responsabilità in capo agli enti proprietari che disfunzioni legate al regolare svolgersi dell'anno scolastico e della didattica.

Urge che lo Stato autorizzi e finanzi le eventuali spese che saranno a carico degli enti locali proprietari e che si genereranno per la necessaria dislocazione dell'attività scolastica stessa in altre strutture.

PROROGHE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

39- Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

“11. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite con le seguenti: “*triennio 2018-2020*”;
- al secondo periodo, le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite con le seguenti: “*triennio 2018-2020*” nonché dopo le parole “e 2016-2018” sono aggiunte le seguenti: “e 2017-2019”.

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - in tempi maggiormente congrui rispetto alla complessità procedurale, alla valutazione delle ricadute sociali ed alla ricerca di soluzioni alternative efficienti ed economiche di gestione dei servizi effettuati. L'emendamento dispone quindi, rispetto a situazioni societarie particolari e complesse, soggette a dismissione per il solo valore del fatturato sotto la media a regime fissata dal TUSP (un milione di euro), la proroga dell'utilizzo del fatturato soglia medio di 500 mila euro anche per triennio di riferimento 2017-2019.

PROROGHE NORME IN MATERIA DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA

40- Differimento termini

Art. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

All'articolo 6 aggiungere i seguenti commi

6. All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

7. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del dl 8/2017 e dall'art. 20, c. 5, del d.l. 248/2007; verifiche propedeutiche alla progettazione degli interventi che risulteranno necessari a seguito delle stesse. Si ricorda che il Miur ha indetto il 28 marzo 2018 l'avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale Miur 18 luglio 2018, n. 363, su un totale di circa 4.000 domande ricevute dal Miur sono stati finanziati circa 1.500 interventi. Considerato che il Ministero ha reso noto che intende rendere disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento di tale graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rende indispensabile per consentire agli enti ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

41- Norme in materia di diffusione delle tipicità locali

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, in attuazione del Regolamento (CE) N. 852/2004, Allegato II, Capitolo III sull'igiene dei prodotti alimentari, i comuni, in assenza di disciplina regionale, con proprio regolamento possono disciplinare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari aventi alto valore storico e tradizionale.

Motivazione

La norma ha l'obiettivo di valorizzare e favorire la conoscenza, la diffusione e la conservazione dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali locali, consentendo ai comuni di regolamentare i requisiti tecnici e fiscali nonché le condizioni per l'esercizio delle microattività domestiche alimentari; le ricette tipiche e le produzioni di alto valore storico e tradizionale costituiscono, infatti, un importante patrimonio da salvaguardare e valorizzare in quanto veicolo di sviluppo e crescita dei territori. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi e non richiede copertura finanziaria.

42- Norme in materia di eolico

Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, alla fine del comma 953, aggiungere il seguente periodo "Al fine di facilitare la revisione degli accordi di cui al paragrafo 1 e l'interlocuzione con gli operatori, gli enti locali si avvalgono tramite l'ANCI del Tavolo costituito presso il MISE per il monitoraggio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. In caso di mancato accordo con gli operatori, le convenzioni saranno riviste secondo quanto disposto dall'art. 2 lettera h) del D.M. 10.09.2010."

Motivazione

La norma inserita al comma 953 della Legge 145 /2018 (Bilancio 2018) era finalizzata a salvaguardare tutti quei Comuni che hanno stipulato convenzioni onerose con operatori privati titolari di impianti di energia rinnovabile in particolare nel settore eolico, prima della pubblicazione delle Linee Guida per l'installazione di impianti rinnovabili elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel settembre 2010. Quelle convenzioni che prevedono il riconoscimento agli enti locali di compensazioni e ristori a fronte dell'impatto che l'impianto ha nei territori, sono state gradualmente contestate dalle aziende proponenti, mettendo in grave difficoltà i bilanci dei comuni coinvolti.

La situazione non si è ancora sanata ed è necessario un lavoro di raccordo e concertazione tra le parti, oltre che di revisione delle linee guida, anche alla luce degli interventi di repowering e revamping degli impianti vecchi. Dal momento che ciò è previsto nel Piano nazionale integrato Clima Energia, che ha avuto l'Intesa della Conferenza Unificata il 18 dicembre 2019, ed è previsto anche un Tavolo di confronto su strumenti policy e obiettivi tra Ministeri competenti, Regioni e ANCI, si ritiene indispensabile individuare quello come luogo adatto ad una interlocuzione unitaria tra enti e operatori. Inoltre, si richiama quanto previsto dal DM alla luce di una recente sentenza del consiglio di stato, che evidenzia la criticità attuale di mancato accordo tra le parti.

43- Norme in materia di indennità

Modifiche all'art. 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

*All'art. 1, comma 552 sopprimere le parole "qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data." e sostituirle con le seguenti parole "**comunque precedentemente determinati nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.**"*